

A503 - SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI/SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA NELLA PROVINCIA DI TRENTO
Provvedimento n. 26312

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-*bis*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione della società Euregio S.r.l. GmbH, pervenuta in data 29 novembre 2016 e integrata, da ultimo, in data 6 dicembre 2016;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali (di seguito anche "SIE") è la società editrice del quotidiano L'Adige, principale quotidiano per tiratura e diffusione nella Provincia Autonoma di Trento. Nell'anno 2015 SIE ha realizzato ricavi per 11.266.851 Euro.

2. Euregio S.r.l. GmbH (di seguito anche "Euregio"), parte del procedimento in qualità di soggetto segnalante, è una società attiva nel settore del monitoraggio dei media e che fornisce servizi di c.d. Media Intelligence. In particolare, la società realizza, attraverso un sistema denominato "Infojuice" da essa ideato, un servizio di rassegna stampa digitalizzato a mezzo del quale offre ai propri clienti la consultazione giornaliera delle notizie presenti su quotidiani, periodici, radiogiornali, telegiornali, web e social network selezionati dagli stessi clienti.

II. I FATTI SEGNALATI

3. In data 29 novembre 2016, la società Euregio S.r.l. GmbH ha denunciato una presunta condotta abusiva posta in essere dalla S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali, società che edita la testata locale L'Adige. Tale testata deterrebbe una posizione dominante nel mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche "PAT").

4. Euregio annovera tra i propri clienti istituzioni e società pubbliche e private radicate e attive nella PAT. Per tali clienti sarebbe essenziale monitorare le notizie pubblicate sulla stampa locale. In particolare tutti i clienti (attuali e potenziali) di Euregio attivi nella PAT richiedono espressamente che il servizio offerto ricomprenda, nel *bouquet* delle testate da monitorare, tutte le testate locali e nello specifico il quotidiano L'Adige, che sarebbe il principale quotidiano locale per diffusione e tiratura.

5. Euregio ha riferito che attualmente, e sino al 31 dicembre 2016, la testata L'Adige è ricompresa nel c.d. Repertorio Promopress. Il Repertorio Promopress, realizzato dalla Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), gestisce per conto degli editori aderenti i diritti di riproduzione dei giornali quotidiani e periodici e offre agli operatori che realizzano in Italia i servizi di rassegna stampa quotidiana un sistema di licenze per l'uso di opere protette dal diritto d'autore in linea con la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale.

6. Il segnalante opera nell'ambito del sistema di licenze stabilito da Promopress e ha sottoscritto la licenza c.d. ARS (Agenzie Rassegne Stampa). Tale licenza autorizza i fornitori del servizio di rassegna stampa quotidiana a realizzare e fornire rassegne stampa in favore dei propri clienti in relazione a tutte le testate aderenti al Repertorio Promopress. La suddetta licenza disciplina l'oggetto, i limiti quantitativi e qualitativi per l'esercizio del diritto di riproduzione nonché i corrispettivi per la riproduzione e la comunicazione. Sulla base della licenza ARS, Euregio ha regolarmente fornito, e fornisce attualmente, ai propri clienti il servizio di rassegna stampa quotidiana che ricomprende anche il quotidiano L'Adige in quanto aderente al Repertorio.

7. SIE avrebbe deciso di ritirare la propria adesione al Repertorio Promopress a far data dal 1° gennaio 2017 così che i fornitori del servizio di rassegna stampa, al fine di avere accesso ai contenuti del quotidiano L'Adige, dovranno necessariamente negoziare la licenza dei relativi diritti individualmente con l'editore.

8. Nelle more, in data 20 settembre 2016, SIE ha inviato ai clienti di Euregio situati nella provincia di Trento una comunicazione a firma dell'Amministratore Delegato in cui si informava che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i diritti di rassegna stampa per la testata L'Adige non sarebbero più stati gestiti attraverso il Repertorio Promopress ma direttamente e in esclusiva dall'editore. La suddetta lettera precisava, altresì, che a far data dal 1° gennaio 2017 nessun altro soggetto avrebbe potuto fornire nelle proprie rassegne stampa contenuti provenienti da L'Adige, pena l'attivazione della tutela prevista in caso di violazione dei diritti d'autore.

9. Successivamente all'invio della comunicazione di cui sopra, SIE contattava i clienti di Euregio recandosi con alcuni agenti commerciali presso le loro sedi per presentare il servizio di monitoraggio dei media e di rassegna stampa prodotto dalla stessa SIE, non precisando se il servizio sarebbe stato fornito direttamente ovvero attraverso un *partner* commerciale.

10. Il segnalante ha riferito che, a seguito della comunicazione e della visita commerciale di SIE, i propri clienti hanno iniziato a domandare spiegazioni in merito alla capacità di Euregio di proseguire nella fornitura del servizio di rassegna stampa dal 1° gennaio 2017 nel rispetto delle pattuizioni contrattuali in essere.

11. I clienti di Euregio, in particolare, ricordavano l'essenzialità del monitoraggio de L'Adige per un corretto adempimento del servizio commissionato e chiedevano di essere manlevati da eventuali contestazioni di SIE in merito al servizio di rassegna stampa reso dal segnalante. Taluni clienti, stando alle notizie fornite dal segnalante, minacciavano contestualmente di risolvere i contratti e/o di non rinnovare i contratti in scadenza laddove Euregio non fosse stato in grado di garantire la presenza della testata L'Adige nel *bouquet* della propria rassegna stampa per l'anno 2017.

12. Il segnalante, per effetto della comunicazione con la quale SIE ha anticipato al mercato di essere l'unico soggetto in grado di fornire dal 1° gennaio 2017 il servizio di rassegna stampa per la testata L'Adige, non è più in grado di partecipare alle gare pubbliche o private bandite o in procinto di espletamento per i servizi di rassegna stampa nella PAT per l'anno 2017 e seguenti. Laddove, infatti, il committente richiede che tra le testate da monitorare vi sia anche L'Adige, Euregio non è a oggi nella condizione di poter presentare una valida offerta.

13. Euregio ha dato atto nella segnalazione di tutti i tentativi effettuati per riuscire a negoziare la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige dal 1° gennaio 2017 allegando il carteggio intercorso con SIE sino all'ultima lettera dello scorso 23 novembre, con la quale l'editore comunicava la propria indisponibilità a valutare qualsiasi proposta da parte di Euregio in ragione della decisione "*di gestire i diritti delle nostre testate per l'attività di rassegna mediante affidamento ad altro partner di fiducia*".

III. LE INFORMAZIONI ACQUISITE IN FASE PREISTRUTTORIA

14. Successivamente alla ricezione della segnalazione, è stata svolta una attività preistruttoria con la finalità di acquisire ulteriori informazioni sulla soluzione adottata da SIE per la gestione dei diritti di rassegna stampa della testata L'Adige a far data dal 1° gennaio 2017.

15. In particolare, in data 2 dicembre 2016, è stata indirizzata a SIE una richiesta di informazioni nella quale si domandava quale fosse la politica che la società avrebbe adottato dal 1° gennaio 2017 per la gestione dei diritti di rassegna stampa della testata L'Adige; veniva, altresì, richiesto di riferire, nel caso in cui la gestione dei suddetti diritti non fosse stata diretta, se fossero stati sottoscritti accordi commerciali con operatori del settore e, in caso positivo, di fornire copia degli stessi.

16. SIE inviava le informazioni richieste in data 7 dicembre 2016 confermando il recesso dall'accordo con Promopress, in vigore sino al 31 dicembre 2016, e riferendo della stipula di un nuovo accordo con la società Volo.com S.r.l. (nel prosieguo anche "Volocom") della durata di *[omissis]*¹ con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

17. L'accordo tra SIE e Volocom è stato sottoscritto in data 29 luglio 2016 e disciplina la costituzione di una *partnership* tra le due società. Volocom si impegna a *[omissis]*. A norma delle pattuizioni contrattuali SIE si occuperà *[omissis]*. La remunerazione dei servizi che Volocom rende a SIE viene configurata in termini di *revenue sharing* prevedendo che *[omissis]*.

18. L'accordo contiene, inoltre, due clausole di particolare interesse ai fini delle dinamiche concorrenziali in quanto relative a patti di esclusiva e di riserva del territorio. All'articolo 3.1 le Parti hanno concordato che *[omissis]*.

19. Al successivo articolo 8 le Parti hanno, altresì, pattuito di *[omissis]*.

IV. VALUTAZIONI

a) I mercati rilevanti

Il mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento

20. I precedenti sia comunitari² che nazionali³ sono concordi nel ritenere che i quotidiani con diffusione nazionale devono essere considerati distinti rispetto a quelli con diffusione solo locale, in considerazione delle differenze nei contenuti editoriali. I quotidiani con contenuto informativo di carattere generale a diffusione nazionale presentano caratteristiche in buona misura differenti dai quotidiani a diffusione locale. I primi, infatti, hanno come principale obiettivo il raggiungimento dei lettori situati sull'intero territorio nazionale, mentre i secondi appaiono maggiormente

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Cfr. Decisione Wegener/PCM/JV (Procedimento n° M.3817) del 7 Luglio 2005.]

³ [Cfr. provvedimenti dell'Autorità n. 3354 del 26 ottobre 1995, caso A126 – Ballarino/Grandi Quotidiani, e n. 6232 del 21 luglio 1998, caso C3126 – Gruppo Editoriale L'Espresso/N.C.E.-Newco Edit News.]

orientati ai lettori situati in zone più limitate del territorio nazionale, tendenzialmente coincidenti con la provincia o la regione.

21. Sotto il profilo della domanda sono stati pertanto individuati gruppi distinti di consumatori, che esprimono esigenze di lettura differenziate. In particolare, è stato osservato che i lettori prevalentemente interessati ai quotidiani a diffusione locale sono tendenzialmente diversi dai lettori di testate nazionali, poiché esprimono maggiore interesse per notizie che difficilmente vengono riportate nelle testate a diffusione nazionale. La non perfetta sostituibilità tra prodotti, in relazione alle preferenze dei consumatori, risulta individuare due mercati distinti, seppur contigui, corrispondenti, appunto, a quello dei quotidiani a diffusione nazionale e a quello dei quotidiani a diffusione locale.

22. Nel caso di specie la società segnalata edita un quotidiano avente una chiara connotazione locale; benché la sua diffusione coincida con la Regione Trentino Alto Adige l'esame dei dati disaggregati per provincia mostra che la testata L'Adige concentra le sue vendite nella PAT (95%)⁴. Tale circostanza si spiega principalmente alla luce delle barriere linguistiche esistenti tra la Provincia Autonoma di Trento (la cui popolazione è in maggioranza di lingua italiana) e la Provincia Autonoma di Bolzano (nella quale prevalgono nettamente gli abitanti di lingua tedesca). Il quotidiano locale maggiormente diffuso nella Provincia di Bolzano è, infatti, un quotidiano in lingua tedesca (Dolomiten) che a sua volta ha una diffusione molto limitata nella PAT.

23. Ciò premesso, si ritiene che l'individuazione di un mercato rilevante della stampa quotidiana a diffusione locale limitato alla Provincia Autonoma di Trento sia coerente con i precedenti nazionali in ragione del fatto che le caratteristiche storico culturali, e soprattutto linguistiche, che differenziano la PAT dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono di ostacolo a una definizione del mercato più ampia che coincida con la Regione Trentino Alto Adige.

24. Il mercato rilevante nell'ambito del quale deve essere valutata la posizione detenuta dal quotidiano L'Adige è, pertanto, il mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento.

Il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento

25. Il mercato a valle sul quale la condotta indagata produrrebbe i suoi effetti anticoncorrenziali è, invece, il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana.

26. I servizi di rassegna stampa permettono il monitoraggio giornaliero dello scenario informativo, tramite la selezione degli articoli di determinate testate giornalistiche e altre fonti informative ritenute rilevanti dal cliente che commissiona il servizio. Lo sviluppo tecnologico ha comportato negli ultimi anni un'evoluzione del servizio che consente di aggiungere al solo monitoraggio della carta stampata anche il monitoraggio di radio, televisioni, web e social network.

27. La domanda di servizi di rassegna stampa quotidiana è rappresentata da istituzioni, società pubbliche, imprese private, agenzie di comunicazione e marketing. Tali tipologie di clienti necessitano del servizio di rassegna stampa per avere una visione completa e regolare della propria reputazione nel mercato (verificando citazioni del nome, dei propri prodotti/servizi, del *brand*, di specifici progetti o attività, etc.), per essere informati sul mercato in cui operano o per essere aggiornati su tematiche di interesse settoriale. In ragione di tale personalizzazione del servizio di rassegna stampa sono solitamente i clienti a indicare al fornitore del servizio le testate che devono essere ricomprese nel *bouquet* oggetto di monitoraggio, così come le parole chiave o le tematiche da recensire.

28. L'offerta dei servizi di rassegna stampa quotidiana è caratterizzata da una grande varietà di operatori, alcuni attivi a livello nazionale (come L'Eco della Stampa S.p.A., Telpress Italia S.p.A., Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l., Mimesi S.r.l., Kantar Media S.r.l., PressToday S.r.l., Volocom S.r.l.) e altri attivi principalmente a livello regionale, come il segnalante Euregio.

29. L'accesso alle testate oggetto di monitoraggio, i cui contenuti sono coperti dalle norme a tutela del diritto d'autore, costituisce un *input* essenziale per lo svolgimento del servizio di rassegna stampa, ragion per cui il mercato dei servizi di rassegna stampa si configura come un mercato a valle dei diversi mercati dell'editoria quotidiana e periodica.

30. Sulla base delle evidenze agli atti si ritiene che nel caso di specie debba essere individuata una dimensione locale del mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della domanda nel territorio di riferimento. Le medesime considerazioni circa le preferenze dei consumatori che sono state richiamate sopra per distinguere i mercati della stampa quotidiana locale da quella nazionale appaiono potersi applicare, *mutatis mutandis*, anche ai servizi di rassegna stampa nella misura in cui le imprese pubbliche e private che presentano una connotazione di carattere territoriale richiedono un servizio di rassegna stampa che soddisfi l'esigenza di essere informate su quanto avviene nel territorio di riferimento, esigenza che può essere soddisfatta esclusivamente attraverso il monitoraggio della stampa quotidiana locale.

31. L'esame delle caratteristiche della domanda, fondata sugli elementi forniti dal segnalante che ha allegato sia bandi di gara e richieste di offerta (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Autostrade del Brennero S.p.A., Fondazione Edmund Mach e Fondazione Bruno Kessler) sia delle lettere provenienti dai propri clienti (che hanno reagito alla notizia che L'Adige non sarebbe più stato disponibile nel servizio offerto da Euregio), fa emergere che le imprese radicate sul territorio della PAT ritengono indispensabile il monitoraggio dei quotidiani locali e in particolare del quotidiano L'Adige in quanto primo quotidiano per diffusione e tiratura. Il servizio di rassegna stampa quotidiana locale si affianca, pertanto, a quello nazionale senza però poter essere sostituito da quest'ultimo, vista la sostanziale differenza dei contenuti editoriali sottostanti.

⁴ [Fonte ADS Accertamenti Diffusione Stampa, dai certificati all'anno 2015.]

32. In ragione delle illustrate peculiarità della domanda di servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT, e tenuto conto della definizione merceologica e geografica del mercato a monte, il mercato a valle in relazione al quale andranno valutate le condotte di SIE è il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento.

b) La posizione dominante di SIE

33. Sul mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, il quotidiano L'Adige detiene una quota del 63,6%, seguito dal quotidiano Alto Adige/Trentino con una quota del 22,9% e dall'inserito locale del Corriere della Sera (Corriere del Trentino) con una quota del 13,1%; la rimanente quota pari circa allo 0,5% corrisponde alla quota del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten⁵.

34. Nell'ambito del mercato rilevante così definito, il quotidiano L'Adige, con una quota del 63,6%, detiene pertanto una posizione dominante in uno scenario competitivo in cui il secondo quotidiano, Alto Adige/Trentino, possiede una quota pari a circa un terzo di quella del primo ed è da pochi mesi stato oggetto di cessione fuoriuscendo dal gruppo l'Espresso di cui faceva parte e passando sotto il controllo di un concorrente (l'editore di Dolomiten).

c) La condotta contestata

35. Le evidenze agli atti dimostrano che SIE ha rifiutato a Euregio la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige e non si è resa disponibile ad altra tipologia di negoziazione volta a consentire al segnalante di avere accesso a un *input* essenziale per la fornitura dei servizi di rassegna stampa quotidiana locale ai clienti radicati nella PAT.

36. Prima di tale rifiuto Euregio aveva accesso all'*input* in questione in ragione dell'adesione di SIE al Repertorio Promopress; la limitazione all'accesso fa, pertanto, parte di una nuova strategia commerciale di SIE che sino al 31 dicembre 2016 ha reso disponibili i diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige a chiunque vi avesse interesse attraverso il sistema Promopress.

37. Al contempo, l'esame dell'accordo stipulato tra SIE e Volocom fa emergere che, attraverso la *partnership* avviata con tale ultima società, SIE ha deciso di entrare nel mercato dei servizi di rassegna stampa facendo leva, nel territorio della PAT, sulla disponibilità esclusiva di un *input* essenziale per la fornitura del servizio: i diritti di rassegna stampa del proprio quotidiano. Attraverso il rifiuto di concedere in licenza a terzi tali diritti, SIE appare intenzionata a trasferire sul mercato a valle la posizione dominante detenuta sul mercato a monte.

38. La condotta denunciata è, pertanto, suscettibile di configurare un'ipotesi di abuso di posizione dominante nella specie del rifiuto a contrarre con finalità escludente. La sottoscrizione dell'accordo tra SIE e Volocom allo stato appare essere parte integrante della strategia abusiva di SIE nella misura in cui rappresenta lo strumento attraverso il quale SIE entra (libera da pressione concorrenziale) nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa, circostanza quest'ultima che andrebbe a rafforzare un'ipotesi di abuso per rifiuto a contrarre.

39. Come noto, il rifiuto a contrarre, secondo gli orientamenti della Commissione⁶, può essere definito un comportamento abusivo laddove ricorrano tre condizioni: a) il rifiuto si riferisce a un prodotto o a un servizio obiettivamente necessario per poter competere in maniera effettiva su un mercato a valle; b) è probabile che il rifiuto determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle; c) è probabile che il rifiuto determini un danno per i consumatori.

40. Nel caso di specie, alla luce delle informazioni preliminari agli atti sembra, pertanto, emergere la sussistenza di una condotta abusiva in quanto: a) l'accesso ai diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige costituisce un *input* essenziale per poter operare nel mercato a valle; b) il rifiuto di SIE determina l'eliminazione, o comunque una sostanziale restrizione, della concorrenza effettiva sul mercato a valle; c) il rifiuto di SIE è suscettibile di causare un danno ai clienti dei servizi di rassegna stampa nella PAT i quali dovranno fronteggiare una drastica riduzione, se non addirittura la totale scomparsa, della concorrenza tra gli operatori che offrono i servizi di rassegna stampa quotidiana locale e il conseguente rischio di aumento dei costi e di peggioramento della qualità in termini di investimento sull'innovazione del servizio proposto.

41. Si rileva, altresì, che allo stato non emerge alcuna giustificazione obiettiva al rifiuto opposto a Euregio. Anche a voler ritenere che il rifiuto sia conseguenza dell'accordo stipulato tra SIE e Volocom, che contiene delle clausole di esclusiva che saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria, l'eventuale concessione di un'esclusiva a un operatore del mercato a valle, e il contestuale rifiuto di negoziare con gli altri concorrenti, sarebbe suscettibile di integrare comunque un abuso di posizione dominante da parte di SIE in quanto costituirebbe una condotta evidentemente discriminatoria con finalità escludente.

42. In ragione della dimensione sub-nazionale dei mercati rilevanti, nel caso di specie le condotte contestate devono essere scrutinate ai sensi del disposto dell'articolo 3 della legge n. 287/90 al fine di valutarne la potenziale abusività.

⁵ [Fonte ADS Accertamenti Diffusione Stampa, dai certificati all'anno 2015.]

⁶ [Cfr. "Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti".]

d) Sulla necessità di adottare misure cautelari

43. Nel caso di specie appaiono *prima facie* sussistenti i presupposti per deliberare l'avvio di un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90 introdotto dalla legge n. 248/06. Secondo quanto indicato nella Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90 deliberata in data 26 dicembre 2006, l'adozione di misure cautelari può avvenire laddove sia accertata: 1) la probabile sussistenza di un'infrazione (c.d. requisito del *fumus boni iuris*); 2) l'idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave e irreparabile alla concorrenza (c.d. requisito del *periculum in mora*).

44. In particolare, quanto al *fumus boni iuris*, si osserva che le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti circa la possibile qualificazione dei fatti segnalati evidenziano la probabilità della sussistenza della condotta abusiva posta in essere da SIE. A una prima valutazione, infatti, la condotta contestata di rifiuto a contrarre (ovvero di pratica discriminatoria), posta in essere da un operatore dominante nel mercato a monte della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, appare suscettibile di configurare un abuso escludente in grado di condizionare significativamente la concorrenza nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella medesima provincia.

45. Sulla sussistenza del *periculum in mora*, occorre considerare che la presunta condotta abusiva posta in essere da SIE appare in grado di produrre i suoi effetti escludenti nei confronti del segnalante, nonché di qualsiasi altro concorrente potenziale, a far data dal 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale nessun altro operatore sarà legittimamente in grado di offrire il servizio di rassegna stampa locale completo alle imprese pubbliche e private che operano nella PAT.

46. Ciò potrebbe rappresentare, in assenza di un tempestivo intervento dell'Autorità, un danno grave e irreparabile alla concorrenza nel suddetto mercato rilevante in quanto, con specifico riferimento alle gare pubbliche e private bandite o in procinto di espletamento per i servizi di rassegna stampa nella PAT per l'anno 2017 e seguenti, laddove il committente richieda che tra le testate da monitorare vi sia anche L'Adige, l'unico soggetto in grado di presentare un'offerta sarà SIE ovvero il suo *partner* commerciale. Tale circostanza, peraltro, è stata volontariamente, e anticipatamente, resa nota al mercato dalla stessa SIE con la evidente finalità di influenzare le dinamiche concorrenziali dell'offerta.

47. Per effetto della condotta contestata in questa sede a SIE i clienti attuali e potenziali dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT a far data dal 1° gennaio 2017 si vedranno, pertanto, costretti ad accettare le condizioni dell'unico operatore in grado di offrire loro il servizio di rassegna stampa quotidiana locale completo, ovvero dovranno accettare un servizio incompleto, o ancora avvalersi di due diversi fornitori uno per la rassegna stampa locale e l'altro per la rassegna stampa nazionale con probabile aggravio dei costi. L'eliminazione ovvero la sostanziale riduzione della concorrenza dal mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT e il potenziale danno ai clienti del servizio risulta, dunque, imminente se si considera la circostanza documentata che ci sono delle gare/richieste di offerta in corso di svolgimento nonché dei rinnovi contrattuali pendenti per l'anno 2017.

48. Pertanto l'Autorità valuterà, sentite le Parti, se sussistono i presupposti per l'adozione di una misura provvisoria volta a impedire che nelle more del procedimento istruttorio il consolidarsi degli effetti della condotta di SIE che, a una sommaria delibazione propria della sede cautelare appare potersi configurare come abusiva, arrechi un danno grave e irreparabile alla concorrenza nel mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, che i comportamenti descritti potrebbero configurare una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, che sussiste l'urgenza di avviare un procedimento volto all'eventuale adozione di misure cautelari, al fine di evitare che le condotte tenute da SIE siano in grado di determinare danni gravi e irreparabili alla concorrenza durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

b) l'avvio del procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90;

c) la fissazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione delle misure cautelari, del termine di giorni venti, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per la presentazione, da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, al fine di consentire all'Autorità di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre l'adozione di misure cautelari;

d) la fissazione, nell'ambito del procedimento principale, del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà

pervenire alla Direzione Comunicazioni di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Vigliotti;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persona da esse delegata;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella